ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI E ALTRI PROVVEDIMENTI AI FINI DELL'INQUADRAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Art. 15

Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I.R.I., dell'E.N.I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti, per tutti gli atti e contratti eventualmente. necessari per attuare il trasferimento stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 10.

Versione in vigore dal 29 luglio 1960, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attivita' e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali
Estremi	Legge 21 giugno 1960, n. 649
Titolo	II — Trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli Enti di quale gestione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attivita-e-disciplina-dell-ente-autonomo-di-gestione-per-le-aziende-1960/art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it